

Orari d'apertura nei giorni feriali

L'orario di apertura e di chiusura dei negozi nei giorni feriali:

- dal lunedì al venerdì tra le ore 06.00 e le ore 19.00,
- il giovedì tra le ore 06.00 e le ore 21.00,
- il sabato tra le ore 06.00 e le ore 18.30.

Di principio i negozi sono chiusi la domenica e i giorni festivi.

Orari d'apertura durante le domeniche e giorni festivi

<https://www4.ti.ch/dfe/de/uil/apertura-negozi/domeniche-e-giorni-festivi>

Deroghe di legge per apertura nei giorni festivi generalizzata

- L'apertura tra le ore 10.00 e le ore 18.00 è ammessa in tutto il Cantone e per i negozi di ogni genere nelle [feste infrasettimanali non parificate alla domenica](#) (escluso il 1. maggio) e nelle domeniche che precedono il Natale, dopo l'Immacolata.
- L'apertura generalizzata dei negozi può essere concessa per un massimo di tre domeniche all'anno, definite annualmente dal Dipartimento.

Altre deroghe di legge in determinati negozi

- Durante le domeniche e nei giorni festivi ufficiali i negozi indicati di seguito **possono restare aperti tra le ore 06.00 e le ore 22.30**:
 - a) locali che vendono cibi preparati caldi e freddi da asporto, non sottoposti alla legislazione sugli esercizi pubblici;
 - b) chioschi con una superficie di vendita inferiore a 50 mq;
 - c) aziende per l'approvvigionamento dei veicoli con carburante;
 - d) negozi situati nei camping;
 - e) negozi situati in complessi culturali e sportivi che offrono beni e servizi affini alle attività proposte e con una superficie di vendita inferiore ai 50 mq;
 - f) negozi delle [località turistiche](#) con una superficie di vendita inferiore a 200 mq, escluse le farmacie, durante la relativa stagione turistica;
 - g) negozi delle [località di confine](#) i cui prodotti rispondono principalmente ai bisogni specifici dei viaggiatori e con una superficie di vendita inferiore a 120 mq;
 - h) negozi annessi alle stazioni di servizio situate nelle aree di sosta lungo le autostrade e le [strade principali con traffico intenso](#) i cui prodotti rispondono principalmente ai bisogni specifici dei viaggiatori e con una superficie di vendita inferiore a 120 mq;
- Durante le domeniche e nei giorni festivi ufficiali i negozi indicati di seguito **possono restare aperti tra le ore 06.00 e le ore 18.00**:
 - a) panetterie, pasticcerie, confetterie e gelaterie;
 - b) negozi di piante e fiori;
 - c) gallerie d'arte e ateliers che vendono opere d'arte;
- Quando garantiscono il servizio delle urgenze, le farmacie non soggiacciono ad alcuna limitazione degli orari di apertura.
- Nei negozi che beneficiano di deroghe di legge, la vendita di bevande alcoliche è vietata dopo le ore 18.00.

- Previa autorizzazione del Dipartimento, i negozi di abbigliamento, calzature, pelletteria, articoli sportivi, profumeria e cosmetica, orologeria e gioielleria, articoli per uso domestico, da regalo, fotografici e ottici, culturali e ricreativi nonché apparecchiature di informazione e comunicazione, situati in Comuni di frontiera ([art. 8 Regolamento della Legge sull'apertura dei negozi \(RLAN\)](#) e [art. 3 Decreto esecutivo concernente la designazione delle località turistiche e di confine, i comuni di frontiera e le strade principali con traffico intenso di viaggiatori](#)), dunque particolarmente sottoposti alla concorrenza estera e che comprovano l'attrattività economica dell'apertura domenicale, possono restare aperti la domenica e i giorni festivi tra le ore 10.00 e le ore 18.00.
- Previa autorizzazione del Dipartimento, i centri commerciali la cui offerta di prodotti è destinata al turismo internazionale e la cui cifra d'affari, comprensiva della cifra d'affari della maggior parte dei negozi situati in tali centri, è generata principalmente dalla medesima clientela, possono restare aperti la domenica e i giorni festivi tra le ore 11.00 e le ore 19.00.

PERIODO TURISTICO

durante il periodo turistico (art. 6 cpv. 3 e 5 RLAN), ossia nella stagione estiva (periodo che intercorre tra il 1° marzo ed il 31 ottobre) e nella stagione invernale (periodo che intercorre tra il 1° dicembre e l'ultimo giorno del mese di febbraio), i negozi delle località turistiche con una superficie di vendita inferiore a 200 m² possono rimanere aperti dal lunedì alla domenica (festivi infrasettimanali compresi) tra le ore 06.00 e le ore 22.30 (artt. art. 10 e 14 lett. f).

Periodo pre-natalizio

<https://www4.ti.ch/dfe/de/uil/apertura-negozi/domande-frequenti-su-aperture-e-orari>

- venerdì 8 dicembre 2023, dalle ore 10.00 alle ore 18.00
- domenica 10 dicembre 2023, dalle ore 10.00 alle ore 18.00
- domenica 17 dicembre 2023, dalle ore 10.00 alle ore 18.00
- domenica 24 dicembre 2023, dalle ore 10.00 alle ore 17.00

GIORNI FESTIVI TICINO 2023

- 01.01.2023 Capodanno
- 06.01.2023 Epifania
- 19.03.2023 San Giuseppe (Domenica)
- 10.04.2023 Lunedì di Pasqua
- 01.05.2023 Festa del lavoro
- 18.05.2023 Ascensione
- 29.05.2023 Lunedì di Pentecoste
- 08.06.2023 Corpus Domini
- 29.06.2023 San Pietro e Paolo
- 01.08.2023 Festa Nazionale Svizzera
- 15.08.2023 Assunzione
- 01.11.2023 Ognissanti
- 08.12.2023 Immacolata
- 25.12.2023 Natale
- 26.12.2023 Santo Stefano

Legenda

■ **Giorno festivo parificato alla domenica**

Per le aziende sottoposte alla legge federale sul lavoro (LL) sono applicabili, in tali giorni, le prescrizioni per il lavoro domenicale secondo gli art. 18 e 19 LL.

■ **Giorno di riposo ufficiale secondo le prescrizioni cantonali**

Non sono applicabili le disposizioni della legge federale sul lavoro per il lavoro domenicale.